

Prot. n. 1301/2024/AR/E del 13/9/2024

OSSERVAZIONI AL DCO 316/2024/R/COM

**MESSA A DISPOSIZIONE PER IL TRAMITE DEL PORTALE
CONSUMI ALLE PARTI TERZE AUTORIZZATE DAI CLIENTI
FINALI DEI DATI DI MISURAZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI AUTORIZZABILI E DEFINIZIONE DELLE
MODALITÀ PROCEDURALI**

Osservazioni generali

La consultazione in oggetto esprime proposte relative ad una tematica affrontata da molteplici atti normativi eurounitari e nazionali, come la direttiva 2019/944 ed il relativo atto di recepimento, decreto legislativo 102/14, i quali hanno rafforzato gli strumenti finalizzati a consentire l'accesso ai dati di consumo storici dei clienti finali, sia da parte del cliente stesso, sia da parte di terze parti eventualmente delegate. Hanno inoltre stabilito norme, requisiti e procedure per l'accesso e lo scambio di dati di consumo, al fine di facilitare l'interoperabilità a livello europeo, oggetto anche del più recente Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162.

Il tutto nel quadro dell'indubbia centralità che il cliente finale, i propri dati di consumo e la relativa interoperabilità assumono nell'ambito della transizione energetica, orientata ad una gestione sempre più consapevole, digitalizzata e coerente delle necessità energetiche del singolo consumatore.

La legge 214/23, tramite alcune modifiche del menzionato decreto legislativo, ha poi individuato nel Sistema Informativo Integrato (SII) il soggetto incaricato della messa a disposizione, tramite il Portale Consumi, dei dati di misura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale. Tali dati devono quindi essere resi disponibili al cliente finale o, su sua richiesta formale, ad un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili, ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei menzionati soggetti terzi.

La consultazione in oggetto entra nel merito degli aspetti più operativi della materia nell'ambito del procedimento avviato con delibera 158/2024/R/com, come l'implementazione di un elenco di terze parti (ETP) e l'istituzione di un apposito Registro Informativo dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. In tale ambito, la scrivente rileva che la materia oggetto della presente consultazione riveste un elevato livello di delicatezza che richiederà particolare attenzione da parte dei soggetti coinvolti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si concorda pienamente in merito alle finalità perseguite dall'intervento regolatorio, ed in particolare che il cliente possa scegliere direttamente e consapevolmente le terze parti che intende autorizzare, *"... senza rischi di sorta ..."* (cfr. punto 2.4 del DCO in esame).

Poiché, peraltro, Codesta Autorità ritiene di non avere mandato legislativo nell'entrare nel merito degli specifici rapporti, anche contrattuali, "a monte" tra il cliente finale e le terze parti (cfr. punto 2.5 del DCO in oggetto), si ritiene allora che l'esigenza di tutelare il consumatore finale, a beneficio dell'affidabilità dell'intero sistema e, dunque, anche degli operatori seri e professionali, debba essere necessariamente perseguita, prevedendo che l'iscrizione dei soggetti terzi all'ETP sia adeguatamente subordinata ad un opportuno assessment sulla base di requisiti preventivi che possano assicurare adeguati livelli di professionalità ed affidabilità, a prescindere da quale sia la terza parte coinvolta.

In tale ambito si rileva per contro l'estrema eterogeneità dei requisiti di professionalità ed affidabilità delle categorie di soggetti terzi prospettate: se da un lato, infatti, vi sono le controparti commerciali, per le quali la garanzia in esame è ampiamente assicurata, se non altro, dalla iscrizione nell'Elenco venditori, e vi sono inoltre quei soggetti per i quali si prevede che comunque l'ammissibilità all'ETP sia subordinata al requisito della certificazione UNI 11352 (ovvero alla nomina di un Esperto in Gestione Energia certificato UNI 11339, ovvero infine alla circostanza che il soggetto si sia dotato di un sistema di gestione certificato ISO 50001), dall'altro lato vi sono altre categorie per le quali non pare sia previsto alcun analogo requisito di ammissibilità per l'iscrizione all'ETP e si prospetta anche l'inserimento di soggetti estranei al settore.

Sotto il primo profilo, si richiamano le tipologie di soggetti di cui al punto 3.14 lettera b) con riferimento alle configurazioni disciplinate dal TIAD (e con particolare riguardo alla figura del Referente, che può essere identificato anche nell'amministratore del condominio, soggetto per il quale, ai fini dell'iscrizione all'ETP non pare essere prevista la verifica appunto di alcun analogo requisito di affidabilità e professionalità).

Per quanto concerne il secondo profilo, si richiama quanto prospettato per la Fase 3, nell'ambito della tabella 1 del DCO, in cui si evidenzia come eccessivamente generica e dunque potenzialmente critica la classificazione denominata "Altri soggetti non precedentemente identificati – anche esterni al settore energetico", la cui tipologia si ritiene essere meritevole di maggiori approfondimenti, in ragione della maggiore complessità della loro definizione, come peraltro segnalato al paragrafo 3.26.

Si riportano di seguito le osservazioni relative ai singoli spunti della consultazione.

Osservazioni specifiche

Q1. Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Q2. Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Q3. Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

R1. Si condivide l'approccio secondo cui il timing di avvio dell'iscrizione al Registro sia prioritariamente previsto per i soggetti che sono già oggetto di identificazione pregressa, come le controparti commerciali ed i soggetti che operano nel settore dei servizi energetici e per i quali è assicurata la ricorrenza di adeguati requisiti di affidabilità e professionalità. Per quanto concerne invece le tipologie identificare al punto 3.19 del DCO, nonché quelle di cui alla terza ed ultima categoria, come accennato in premessa, si confermano riserve circa il rischio di un'abilitazione concessa a soggetti per i quali non sia adeguatamente verificata ex ante la affidabilità e la professionalità, alcuni dei quali anche provenienti da settori (potenzialmente) estranei a quelli dell'energia e dei servizi energetici, che potrebbero esporre inopinatamente i clienti finali a forme di strumentalizzazione inconsapevole, in pregiudizio della affidabilità del sistema e, dunque, anche degli operatori seri ed affidabili. Si invita pertanto Codesta Autorità ad effettuare i necessari approfondimenti sui più idonei ed efficaci metodi e rimedi per rafforzare le forme di tutela dei clienti finali con riferimento a tali fattispecie.

Non si concorda infine sull'orientamento (declinato nel punto 3.4 del DCO in esame) che parrebbe non consentire che l'eventuale accordo tra cliente finale e controparte contrattuale, relativo al servizio per il quale si rende necessaria l'autorizzazione alla messa a disposizione dei dati mediante accesso al sistema, possa essere contenuto nel contesto delle condizioni generali di fornitura. Assumendo che tale orientamento sia quello di tutelare il cliente finale nella fase dell'accordo (per la quale, peraltro, Codesta Autorità afferma di non avere poteri di regolazione), si richiama la circostanza che le controparti contrattuali sono, proprio tra le

categorie di soggetti terzi elegibili, quelle che offrono al più ampio livello i requisiti di affidabilità e professionalità.

Inoltre, si potrebbe prevedere che tali eventuali pattuizioni siano inserite in clausole separate da quelle inerenti alla fornitura, con la previsione di una autonoma disciplina, così rendendo superflua la necessità per la società di vendita di contattare in contesti separati il cliente finale, ed evitando in tal modo ostacoli operativi e gestionali allo sviluppo di queste iniziative che assumono rilevanza in ottica pro-concorrenziale.

R2. Si richiama quanto esposto in premessa, e nel precedente spunto di consultazione, circa l'esigenza di prevedere requisiti di affidabilità e professionalità per tutte le tipologie di soggetti terzi elegibili, e dunque anche per le tipologie indicate al punto 3.19 del DCO. Si suggerisce, al riguardo, di valutare la previsione che il Referente (qualora non sia in grado di assicurare in altro modo la ricorrenza di requisiti analoghi a quelli previsti per gli altri soggetti ai fini dell'iscrizione all'ETP), per potere essere abilitato, abbia (de minimis) nominato un Esperto di Gestione Energia (EGE) certificato UNI 11339, in analogia con quanto prospettato per altre tipologie al punto 3.16 del DCO in oggetto.

R3. Si suggeriscono ulteriori momenti di confronto circa le tipologie di soggetti che potrebbero essere convogliati nella categoria 3, al fine di prevenire possibili esposizioni dei clienti finali.

Q4. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

R4. Si rinvia a quanto sopra espresso circa le proposte del DCO sulle tipologie di cui al punto 3.19, sulla categoria 3 e sulla relativa fase di avvio di iscrizione al Registro.

Q5. Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Q6. Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

R5. Si ritiene corretta l'identificazione dei dati proposta dal DCO.

R6. Si concorda con l'eventualità di prevedere l'approccio dinamico illustrato, tuttavia si richiama la necessità che, nel caso di eventuale revoca dell'autorizzazione da parte del cliente, la parte terza debba essere messa nell'effettiva condizione di non poter più mantenere nei propri database le informazioni ed i dati relativi al cliente stesso.

Q7. Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

R7. Si esprime una sostanziale preferenza nei confronti della procedura A che prevede la necessità di conferma dell'autorizzazione da parte del cliente finale, per permettere alla terza parte autorizzata di accedere concretamente alle informazioni concordate. Tale meccanismo dovrebbe garantire un maggiore grado di consapevolezza del cliente stesso. Si valuta positivamente la proposta di mettere a disposizione del cliente finale una funzionalità per monitorare le autorizzazioni attive. Si ritiene tuttavia necessario confermare che il Soggetto gestore del SII e del Portale Consumi assicuri in ogni caso un monitoraggio del servizio.

Q8. Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.

R8. Si esprime la necessità che, in caso di revoca, venga assicurato il fatto che le terze parti non mantengano nei propri database nessuno dei dati o delle informazioni non più oggetto di autorizzazione da parte del relativo cliente.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma